

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

Tra i sottoscritti:

GAMBERONI SIMONE nato a Firenze il 16 novembre 1964 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Carmine n.11,

Codice Fiscale: GMB SMN 64S16 D612R,

FLORIOLI AMBROGIO nato a San Felice del Benaco (BS) il 31 agosto 1952 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Zublino n.6,

Codice Fiscale: FLR MRG 52M31 H838M,

TONOLI GRAZIELLA nata a Manerba del Garda (BS) il 3 maggio 1960 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Vallette n.1,

Codice Fiscale: TNL GZL 60E43 E883O,

PIZZAMIGLIO GLORIA nata a Vobarno (BS) il 1 aprile 1963 e residente a Vobarno (BS) in via San Martino n.37,

Codice Fiscale: PZZ GLR 63D41 M104Y,

MABELLINI OLIVIA nata a Milano il 2 ottobre 1953 e residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in via Francesco Petrarca n. 54,

Codice Fiscale: MBL LVO 53R42 F205K,

RUOTOLO GIULIA nata a Sant'Antonio Abate (NA) il 15 giugno 1966 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Carmine n.11,

Codice Fiscale: RTL GLI 66H55 I300R;

PRIMOMO GIULIO nato ad Asmara (Etiopia) il 3 maggio 1970 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Alcide De Gasperi n.2,

Codice Fiscale: PRM GLI 70E03 Z315F.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 - CONSENSO

E' costituita, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. D.Lgs. n. 117 del 2017, dai signori GAMBERONI SIMONE, FLORIOLI AMBROGIO, TONOLI GRAZIELLA, PIZZAMIGLIO GLORIA, MABELLINI OLIVIA, RUOTOLO GIULIA e PRIMOMO GIULIO un'associazione sotto la denominazione

"ASSOCIAZIONE MONTE CARMELO".

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2 - SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di San Felice del Benaco (BS) in via Carmine n.11, presso il Santuario della Madonna del Carmine.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- Valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondante della società;
- Assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio fisico o psicologi-

via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

REGISTRATO
a BRESCIA

Agenzia delle Entrate
in data 29/12/2020
N. 59812
Serie 1T
Euro 200,00



- Formazione degli operatori di volontariato in tutti i settori della vita sociale;
- Attività ricreative e religiose di natura cristiana - non sono consentite attività politiche partitiche o contrarie alla morale ed etica cristiana;
- Attività culturali;
- Attività spirituali e ricreative associate al Santuario;
- Organizzazione concerti e spettacoli;
- Pulizia Santuario e locali attigui;
- Accompagnamento scolastico;
- Pellegrinaggi;
- Attività culinarie;
- Somministrazione alimenti e bevande;
- Vendita di souvenirs, immagini, libri e gadget anche a tema religioso;
- Educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate;
- Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- Recupero alla collettività di beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
- Tutela, promozione salvaguardia e valorizzazione del patrimonio zootecnico florense e agricolo;
- Raccolta e distribuzione gratuita di generi alimentari.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia, nel comune di San Felice del Benaco (BS).

ART. 4 - DURATA

L'organizzazione di volontariato è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 9 (nove) dello statuto.

ART. 5 - ORGANO DIRETTIVO

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un consiglio direttivo, composto da 6 (sei) membri, che resterà in carica per n.3 (tre) anni e potranno essere rieletti per n.3 (tre) mandati.

A comporre il primo mandato triennale vengono eletti i signori GAMBERONI SIMONE, che viene altresì nominato presidente del consiglio direttivo, RUOTOLO GIULIA, che viene altresì nominata vice-presidente, TONOLI GRAZIELLA, PIZZAMIGLIO GLORIA, MABELLINI OLIVIA e PRIMOMO GIULIO.

Viene altresì nominato segretario il signor FLORIOLI AMBROGIO.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato fin d'ora, ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte, di natura non sostanziale, che si rivelassero necessarie, in sede di adempimenti.

ART. 6 - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto **sub A)** alla presente scrittura privata.

ART. 7 - PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

ART. 8 - DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, le parti comparenti dichiarano che:

* il presente atto:

- è assoggettato a imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (duecento), ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017;
- è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 9 - PRIVACY

I comparenti prendono atto dell'informativa avuta dal notaio, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016, dichiarandosi già edotti negli aspetti generali di tale normativa e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione notarile ed alla legittima conservazione presso i propri archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

ART. 10 - SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi Euro 800,00 (ottocento e zero centesimi), sono a carico dell'associazione.

F.to SIMONE GAMBERONI

F.to AMBROGIO FLORIOLI

F.to TONOLI GRAZIELLA

F.to PIZZAMIGLIO GLORIA

F.to OLIVIA MABELLINI

F.to RUOTOLO GIULIA

F.to PRIMOMO GIULIO

N.3.340 di repertorio

N.2.130 di raccolta

AUTENTICA DI FIRME

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di dicembre (11.12.2020).

In Gavardo (BS), nel mio studio sito in via suor Liliana Rivetta al civico n.11.

Certifico io sottoscritto Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia essere vere ed autografe le sopraestese firme dei signori:

GAMBERONI SIMONE nato a Firenze il 16 novembre 1964 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Carmine n.11,
Codice Fiscale: GMB SMN 64S16 D612R,

FLORIOLI AMBROGIO nato a San Felice del Benaco (BS) il 31 agosto 1952 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Zublino n.6,



no (BS) in via San Martino n.37,

Codice Fiscale: PZZ GLR 63D41 M104Y,

MABELLINI OLIVIA nata a Milano il 2 ottobre 1953 e residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in via Francesco Petrarca n. 54,

Codice Fiscale: MBL LVO 53R42 F205K,

RUOTOLO GIULIA nata a Sant'Antonio Abate (NA) il 15 giugno 1966 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Carmine n.11,

Codice Fiscale: RTL GLI 66H55 I300R;

PRIMOMO GIULIO nato ad Asmara (Etiopia) il 3 maggio 1970 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Alcide De Gasperi n.2,

Codice Fiscale: PRM GLI 70E03 Z315F.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alle ore diciotto e trenta minuti hanno apposto le loro firme di proprio pugno in mia presenza in calce, nonchè sull'allegato **A** della scrittura privata che precede e che rimane permanentemente depositata negli atti di mia raccolta.

Io Notaio attesto inoltre di aver letto la suesesa scrittura privata ai comparenti.

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)



MATTIA MASPERI
NOTAIO

All. A) all'atto n.3.340/2.130 di rep. Notaio Mattia Masperi

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «**ASSOCIAZIONE MONTE CARMELO**», assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e confessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale presso il Santuario della madonna del Carmine, in via Carmine 11 nel Comune di San Felice del Benaco (BS), presso la Sala del Pellegrino inscritta all'interno dei locali attigui al Santuario. Gli spazi interni ed esterni ove opereranno i volontari sono gestiti direttamente dai Padri Carmelitani, proprietari dell'immobile, i quali conservano ogni potere dominicale ed organizzativo sui beni stessi e sulla vita comunitaria. L'associazione ne prende atto e nulla oppone.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti (Ufficio del registro regionale del volontariato e Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Salò).

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- Valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondante della società;
- Assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio fisico o psicologi-



- Attività spirituali e ricreative associate al Santuario;
- Organizzazione concerti e spettacoli;
- Pulizia Santuario e locali attigui;
- Accompagnamento scolastico;
- Pellegrinaggi;
- Attività culinarie;
- Somministrazione alimenti e bevande;
- Vendita di souvenirs, immagini, libri e gadget anche a tema religioso;
- Educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate;
- Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- Recupero alla collettività di beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
- Tutela, promozione salvaguardia e valorizzazione del patrimonio zootecnico floreale e agricolo;
- Raccolta e distribuzione gratuita di generi alimentari.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia, nel comune di San Felice del Benaco (BS).

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- volontari (versano al quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- sostenitori (oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a

favore dell'associazione).

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonoma e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata

no.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea.

- determina le linee generali programmatiche dell'attività;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n.3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 (tre) mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16
(Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta que-

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni registrati mobili e beni mobili.

I beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio; l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità associative.

ART. 20

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malat-

tie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residua è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro stesso. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS ("Ente Terzo Settore") potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

CHE SI RILASCIATA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA.

GAVARDO, 27 GENNAIO 2021

